

Verbale di Assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore quattordici e diciassette.

11-10-2024

In Roma, Piazza San Pancrazio n. 5/A.

Avanti a me Avv. Annalisa Traldi, Notaio in Roma, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

PERUFFO Andrea, nato a Lonigo (VI) l'11 gennaio 1968, domiciliato per la carica ove segue il quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE EDUCARE"** con sede in Modena, via Giuseppe Toniolo n.125, codice fiscale 03458550369, pec: associazioneeducare@pec.it giusta i poteri ad esso spettante dai vigenti patti sociali.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea Straordinaria degli associati della predetta Associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) MODIFICA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

2) VARIE ED EVENTUALI.

Aderendo alla richiesta, io Notaio attesto quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea per designazione unanime dei presenti il Presidente dell'Associazione, sopra costituito il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- che sono presenti gli associati soci dell'Associazione, aventi diritto di voto, Balugani Don Luca, nato a Modena (MO) il 28 dicembre 1970, Ciotti Claudia, nata a Desio (MB) il giorno 8 ottobre 1962, Parolari don Enrico, nato a nato a Lecco (LC) il 19 agosto 1964, Ravaglioli don Alessandro Maria, nato a Forlì (FC) il 31 agosto 1952, Forlani Donatella, nata a Milano il 1 novembre 1967;
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente PERUFFO Don Andrea e dei Consiglieri Ciotti Claudia, Parolari don Enrico, Forlani Donatella, come sopra generalizzati;

accertata l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore, di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117

*Registrato a Roma 1
il 14 ottobre 2024
n. 27849/17
esatte € 200,00*

del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Il presidente in proposito precisa che con l'iscrizione nel RUNTS l'associazione dovrebbe richiedere anche l'attribuzione della personalità giuridica, al fine di ottenere un'autonomia patrimoniale perfetta.

Il Presidente propone quindi di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e al D.M. n.170 del 2016, e ricorda all'assemblea che il testo di statuto aggiornato è stato già inviato a tutti gli associati, unitamente alla convocazione per l'odierna assemblea, in data 27 settembre 2024.

Il Presidente illustra poi la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione, giurata dal dottor Paolo Zanasi con verbale a rogito del Notaio Tomaso Vezzi di Modena, rep. 89949 in data 7 ottobre 2024, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", da cui risulta che:

-- il patrimonio della associazione è quantificato in euro 425.418,00 (quattrocentoventicinquemilaquattrocentodiciotto virgola zero zero) arrotondato ad euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila virgola zero zero);

Pertanto io Notaio attesto che sussiste il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, con voto espresso per appello nominale, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro;

2) di destinare a patrimonio dell'associazione la somma di euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila virgola zero zero) come risultante dalla relazione di stima sopra citata;

3) di adottare un nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

4) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene sciolta alle ore quattordici e venticinque minuti.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63/E del 28 giugno 2019, ed esente da bollo.

La parte mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla parte, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quattordici e venticinque minuti. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su due fogli scritti su quattro pagine e fin qui del-

la quinta.

F.to Andrea PERUFFO - Annalisa Traldi, Notaio (L.S.)

Allegato ⁴A al n° 2019/1260

"ASSOCIAZIONE EDUCARE"

SEDE LEGALE IN MODENA

VIA GIUSEPPE TONIOLO, 125

C.F. E P. IVA 03458550369



PERIZIA DI STIMA

Il Perito: Dott. Paolo Zanasi

Indice

Relazione di stima:

1. Cenni storici	Pag. 4
2. Oggetto della valutazione	Pag. 6
3. Criteri di valutazione	Pag. 7
4. Stima del valore del patrimonio	Pag. 8
5. Conclusioni	Pag. 11

PERIZIA DI STIMA

Il sottoscritto Paolo Zanasi nato a Modena il 07/11/1966, residente a Formigine (Mo) in via S. Onofrio n. 31/u, Dottore Commercialista iscritto all'Albo della Circostrizione del Tribunale di Modena, con studio in Formigine (Mo), via S. Onofrio n. 31/u, C.F. ZNSPLA66S07F257T, Revisore Legale dei Conti

PREMESSO

che la "ASSOCIAZIONE EDUCARE" con sede in Modena, via Giuseppe Toniolo n. 125, C.F. 03458550369, P. Iva 03458550369 nell'ambito del procedimento post trasnigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 e ss. mm. li. - Sezione B) Associazioni di Promozione Sociale - ha nominato quale esperto valutatore della sussistenza del patrimonio minimo in conformità all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) il Sottoscritto; in evasione dell'incarico ricevuto provvede a presentare la seguente

RELAZIONE

così articolata:

1. Cenni storici dell'Associazione.
2. Oggetto della valutazione.
3. Criteri di valutazione.
4. Stima del valore del patrimonio.
5. Conclusioni.

1. CENNI STORICI

L'Associazione Educare è stata costituita il 22 aprile del 2012 dai seguenti Soci Fondatori:

Algeri don Edoardo, Balugani don Luca, Bresciani don Carlo, Ciotti Claudia, Manenti don Alessandro, Parolari don Enrico, Peruffo don Andrea, Pischedda padre Michele, Ravaglioli don Alessandro Maria, Roveran don Roberto. Da allora l'Associazione ha purtroppo perduto i due soci Algeri don Edoardo e Manenti don Alessandro deceduti nel 2019, mentre dal 17 aprile 2015 si è aggiunta Forlani Donatella.

L'Associazione risulta iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena dal 11/11/2020 e ha come oggetto sociale il seguente: "L'Associazione è un ente privato senza finalità di lucro e persegue lo scopo di educare alla azione nel campo della vocazione cristiana (sacerdotale, religiosa e laicale).

L'attività dell'Associazione si rivolge principalmente a chi, fermo nella propria scelta personale di fede, intende integrare, nei ruoli formativi che già occupa, la dimensione psicopedagogica, psicoterapeutica ed educativo-pedagogica con quella spirituale e teologica, al fine di aiutare anche nella stessa crescita cristiana; intendendo favorire lo studio interdisciplinare fra psicologia e scienze sacre e dare agli educatori la possibilità di arricchire il loro lavoro con le più importanti nozioni della moderna psicologia del profondo, valutata nell'ottica dell'antropologia cristiana. L'Associazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà organizzare conferenze, convegni, corsi formativi e manifestazioni culturali".

L'Associazione persegue pertanto lo scopo di educare all'azione nel campo della vocazione cristiana anche mediante l'organizzazione di conferenze, convegni, corsi formativi e manifestazioni culturali, e non è ad oggi affiliata ad alcun ente/associazione di secondo livello. Per tale motivo è inquadrabile come associazione culturale, pur non avendo ancora adeguato il proprio statuto alla normativa del Terzo Settore di cui al D.lgs 117/2017 e ss. mm. ii. in quanto sinora non ha, per scelta, voluto beneficiare delle agevolazioni concesse dalla normativa civilistico-fiscale in vigore.

L'Associazione ha tenuto la contabilità ordinaria e versato regolarmente le imposte derivanti dai redditi dichiarati. Fin dalla costituzione l'equilibrio finanziario è stato garantito da un fondo di dotazione versato nel



corso dei primi anni, per poi incrementare grazie al lascito testamentario del socio defunto don Manenti Alessandro.

Su iniziativa del Presidente don Andrea Peruffo e del Direttore Generale Don Luca Balugani si è ravvisata la necessità di entrare a far parte del Terzo Settore e di essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la qualifica di APS.

L'attività svolta dall'Associazione è inquadrabile ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 ai seguenti punti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Alla data odierna i Soci sono i seguenti:

Balugani don Luca, Bresciani don Carlo, Ciotti Claudia, Parolari don Enrico, Peruffo don Andrea, Pischedda padre Michele, Ravaglioli don Alessandro Maria, Roveran don Roberto, Forlani Donatella.

Gli Organi statutari sono i seguenti:

Presidente del Consiglio Direttivo:

Peruffo don Andrea

Vice Presidente del Consiglio Direttivo:

Roveran don Roberto

Membri del Consiglio Direttivo con la carica di Consiglieri:

Ciotti Claudia, Parolari Enrico, Forlani Donatella



2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE.

Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs 117/2017 e ss. mm. ii. Sezione B) Associazioni di Promozione Sociale (Codice del Terzo Settore), sono richiesti i seguenti documenti:

- "Attestazione del Notaio" della sussistenza del Patrimonio Minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4 del Codice, che per le Associazioni deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00.

- In caso di Patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, occorre anche una "Relazione giurata" di un Revisore Legale, o di una Società di Revisione Legale, iscritto nell'apposito Registro che certifichi il valore dello stesso ad una data non anteriore a 120 giorni da quella dell'iscrizione.

La relazione giurata contiene la descrizione degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio dell'Associazione, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del Patrimonio Minimo.

E' stata stabilita quale data di riferimento per la valutazione del Patrimonio, quella del 31/08/2024. Si è pertanto provveduto a richiedere la redazione di una situazione contabile di verifica a tale data, analizzando contestualmente i dati contabili e i documenti a supporto delle scritture contabili necessarie per rappresentare lo stato patrimoniale dell'Associazione alla data di riferimento sulla base delle disposizioni di legge e dei principi della tecnica professionale.

La situazione patrimoniale al 31/08/2024 utilizzata per la stima è la seguente:

ATTIVO	Valori contabili
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	300.000
Titoli	300.000
ATTIVO CIRCOLANTE	133.426
Crediti	2.411
Credito iva del periodo	1.018
Crediti iva in compensazione	518
Acconti ires	112
Acconti irap	763
Disponibilità liquide	131.015
Banca	129.855
Cassa	1.160

TOTALE ATTIVO	433.426
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	427.120
Riserva avanzo di gestione anni precedenti	359.830
Avanzo di gestione al 31/08/2024	33.190
Fondo di dotazione Associazione	34.300
Debiti	6.306
Debiti verso fornitori	5.606
Anticipi da clienti	700
TOTALE PASSIVO E NETTO	433.426

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

Oggetto della presente perizia di stima è la sussistenza del Patrimonio Minimo. Con riguardo a questo aspetto va evidenziato il differente regime giuridico introdotto dal Codice del Terzo Settore rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 361/2000: difatti, mentre quest'ultima disposizione reca il concetto di "adeguatezza del patrimonio" rispetto alla realizzazione dello scopo individuato nell'atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità della P.A. competente, l'articolo 22 del Codice introduce il diverso concetto di "patrimonio minimo", il cui livello di sufficienza è predefinito dal legislatore nella misura fissata dal comma 4 (15.000 euro per le associazioni; 30.000 euro per le fondazioni). La verifica circa la sussistenza del Patrimonio Minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

La ragione sostanziale di tale verifica è legata alle vicende del ciclo di vita dell'Ente, preesistente all'iscrizione al Registro del Terzo Settore (RUNTS): il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminuzione nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.




Ciò di fatto limita la scelta del metodo di valutazione da utilizzare al metodo patrimoniale semplice basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali attivi e passivi senza tener conto del valore di avviamento, ovvero del valore di "intangibles" non iscritti in contabilità, che sono propri del metodo patrimoniale complesso.

Di conseguenza, seguendo la metodologia patrimoniale semplice il perito ha:

- revisionato gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale "di partenza";
- espresso a valori attuali gli elementi attivi e passivi;
- determinato il patrimonio netto rettificato.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati, gli stessi verranno indicati nel prossimo capitolo relativamente a ciascun elemento attivo e passivo.

Tuttavia, esprimendosi la norma in termini di valori attuali, in linea di massima si è ritenuto di utilizzare, per la sua oggettività, quale criterio d'ordine generale il principio del *fair value*: il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata fra parti consapevoli, in una libera transazione di mercato, al netto degli oneri di vendita. Quando non fosse possibile determinarlo, lo stesso è stato sostituito dal principio del valore d'uso: il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dall'attività, compreso il valore di cessione finale ed esclusi costi finanziari ed imposte; un valore che presenta un maggior grado di soggettività.

4. STIMA DEL VALORE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'

Immobilizzazioni finanziarie

Sono costituite da fondi Euromobiliare flessibili e azionari e da una gestione patrimoniale multilinea in essere presso la banca Credem Spa del valore nominale complessivo di Euro 300.000,00 che vengono valutati al valore attuale di mercato pari ad Euro **298.297,60**, rilevando minusvalenze latenti di Euro 1.702,40.

Crediti tributari

Comprendono:

credito iva del periodo:	Euro 1.019,30
credito iva in compensazione:	Euro 517,53
acconti ires:	Euro 112,00
acconti irap:	Euro 762,50
Totale:	Euro 2.411,33

Si è proceduto alla verifica della liquidazione iva del periodo e della dichiarazione iva 2024 per il periodo di imposta 2023 per quanto riguarda l'imposta iva e alla verifica del modello redditi Enti non Commerciali 2023 periodo di imposta 2022, del modello irap 2023 periodo di imposta 2022 e dei modelli F24 relativi al versamento degli acconti 2023 ires e irap; i suddetti crediti vengono quindi valutati complessivamente al valore nominale pari a Euro **2.411,33**.

Liquidità

Comprende il saldo al 31/08/2024 del conto corrente in essere presso la Emil Banca Credito Cooperativo S.C. di Euro 78.114,23 e del conto corrente in essere presso Credem Spa di Euro 51.740,39, nonché il saldo della cassa contanti di Euro 1.159,54 per un totale complessivo di Euro 131.014,16.

Dopo aver riscontrato la documentazione bancaria e di cassa a supporto, si confermano i saldi delle poste contabili. Il valore complessivo della disponibilità liquida alla data del 31/08/2024 viene quindi valutato Euro **131.014,16**.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Alla data del 31/08/2024, esso è così costituito:

Riserva avanzo di gestione anni precedenti	Euro 359.630,11
Avanzo di gestione al 31/08/2024	Euro 33.189,88
Fondo di dotazione Associazione	Euro 34.300,00
Totale	Euro 427.119,99



Debiti verso Fornitori

Sono stati valutati al valore nominale e il perito conferma il valore di iscrizione in bilancio pari ad Euro **5.605,50**.

L'elenco nominativo di ogni singola posizione debitoria nei confronti dei fornitori è stato analizzato dal Sottoscritto e viene conservato fra le carte di lavoro dello stesso.; si confermano i saldi contabili.

Altri debiti

Comprendono un debito per anticipi ricevuti da clienti per corsi di formazione per Euro **700,00** di cui si conferma il valore iscritto a bilancio.

Capitale Netto Rettificato

A seguito delle variazioni riportate e descritte analiticamente nei punti precedenti, la situazione patrimoniale rettificata risulta così sintetizzabile:

STATO PATRIMONIALE AL 31/08/2024			
	Valori contabili	Rettifiche	Valori di perizia
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Titoli	300.000	- 1.702	298.298
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	300.000	- 1.702	298.298
ATTIVO CIRCOLANTE			
Crediti			
Credito iva del periodo	1.019	-	1.019
Credito iva in compensazione	518	-	518
Acconti ires	112	-	112
Acconti irap	763	-	763
Totale crediti	2.411	-	2.411
Disponibilità liquide			
Banche	129.855	-	129.855
Cassa	1.160	-	1.160
Totale disponibilità liquide	131.015	-	131.015
TOTALE ATTIVO	433.426	- 1.702	431.724

	Valori contabili	Rettifiche	Valori di perizia
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Riserva avanzo di gestione anni precedenti	359.630	-	359.630
Avanzo di gestione al 31/08/2024	33.190	-	33.190
Fondo di dotazione Associazione	34.300	-	34.300
Totale patrimonio netto	427.120		427.120
Debiti verso fornitori	5.606	-	5.606
Anticipi da clienti	700	-	700
Totale debiti	6.306		6.306
TOTALE PASSIVO	433.426		433.426
Rettifiche di valutazione		- 1.702	
PATRIMONIO NETTO	427.120		425.418

Il **patrimonio netto contabile** alla data del 31/08/2024 risulta pari ad Euro **427.120,00**.

Il **patrimonio netto a valori attuali** risulta pari ad Euro **425.418,00**, quale differenza tra il patrimonio netto contabile di Euro 427.120,00 e le rettifiche di valutazione di Euro -1.702,00.

6. CONCLUSIONI

In conclusione, lo scrivente perito stima che il valore del patrimonio netto della "ASSOCIAZIONE EDUCARE" alla data del 31.08.2024 ammonta ad Euro **425.418,00**.

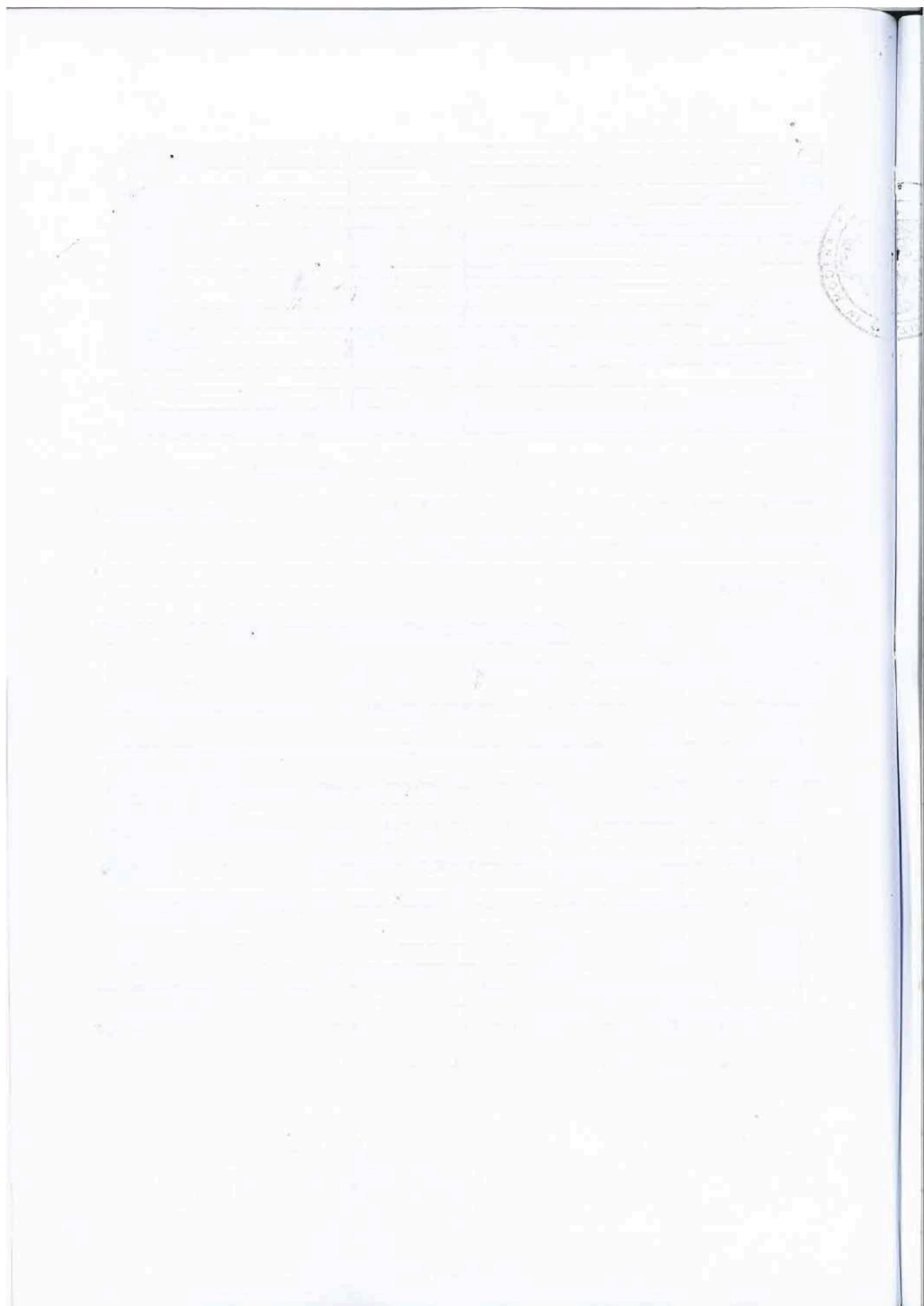
Previo ammonimento, il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione garantisce che al 31/08/2024 non esistevano componenti patrimoniali diverse da quelle precedentemente elencate e che successivamente a tale data e fino a tutt'oggi non sono state effettuate operazioni che abbiano influito sostanzialmente sul patrimonio dell'Associazione. Pertanto, il Sottoscritto è in grado di attestare che il valore del patrimonio netto risultante dalla presente perizia è pari ad Euro **425.418,00** che viene arrotondato ad Euro **425.000,00**, pertanto non inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 di Euro 15.000,00.

Si sottolinea, infine, che la presente perizia è stata redatta con riferimento alla situazione patrimoniale alla data del 31/08/2024 e che con quanto sopra esposto, il Sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

In fede

Formigine (Mo), 03 ottobre 2024

Paolo Zanasi



Repertorio n. 89949

----- GIURAMENTO DI RELAZIONE DI STIMA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il sette ottobre due mila ventiquattro.

7.10.2024

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, si è costituito il signor:

- Zanasi Paolo, nato a Modena il 7 novembre 1966, residente a Formigine in via Sant'Onofrio n.31/u; -- codice fiscale: ZNS PLA 66S07 F257T; -----

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Modena in data 8 settembre 1997 al n.629; -----

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di asseverare con giuramento la relazione di stima, che precede, rilasciandola in originale. -----

Quindi il comparente, ammonito da me notaio a norma di legge, presta giuramento, ripetendo la formula di rito: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere la verità." -----

Il presente atto è esente da registrazione a norma degli artt.11 Tar. e 5 Tab.all. D.P.R.26.4.1986 n.131 e modificazioni successive, in quanto redatto ai sensi degli artt.5 e 7 L.28.12.2001 n.448 e modificazioni successive. -----

----- Del
presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore quattro e mezzo. -----

Consta di un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su una pagina.

Paolo Zanasi





Allegato " B " al n. 2019/1240 di repertorio

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE EDUCARE APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE EDUCARE APS".

L'Associazione ha sede nel Comune di Modena (Provincia di Modena). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita, anche cristiana, di quanti partecipano alla vita dell'associazione oltre che alla comunità nel suo complesso, oltre alla contribuzione della realizzazione della vocazione personale e professionale

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, prefiggendosi in particolare quale oggetto principale l'educazione all'azione nel campo della vocazione cristiana (sacerdotale, religiosa e laicale) intendendo, tra gli altri, favorire lo studio interdisciplinare fra psicologie e scienze sacre e dare agli educatori la possibilità di arricchire il loro lavoro con le più importanti nozioni della moderna psicologia del profondo, valutata nell'ottica dell'antropologia cristiana.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività:

- corsi di formazione e istruzione superiore, in presenza e online;
- corsi di aggiornamento;
- convegni, seminari e giornate di studio;
- erogazione di borse di studio per un'adeguata preparazione in ambito psicologico e religioso così da far fronte al disagio sociale di persone appartenenti alla Chiesa cattolica
- edizione di libri, riviste e altre pubblicazioni;
- attività in favore di persone in disagio sociale, specialmente all'interno della Chiesa cattolica;

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi,

pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti.

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la realizzazione della propria mission l'associazione collabora con l'Istituto Superiore per Formatori (ISF) oltre che con l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma attraverso un'assidua condivisione culturale in merito al campo della psicologia applicata con lo scopo di preparare persone capaci di integrare le dimensioni spirituali con quelle psicologiche nelle attività formative ed apostoliche. La collaborazione mira inoltre a favorire lo studio interdisciplinare fra psicologia e scienze sacre e dare agli educatori, e a tutti coloro che si avvicinano all'associazione, la possibilità di arricchire il loro lavoro con le più importanti nozioni della moderna psicologia del profondo, valutata nell'ottica dell'antropologia cristiana.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare può effettuare:

a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;

b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spa-

zi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni pre-

viste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c) qualora l'associazione si affili ad enti ricompresi tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022;

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può partecipare a bandi o gare sia nel settore privato quanto in quello pubblico. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costitui-

re e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti,

Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione,

dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art.14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-

glio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art.15 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione

utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggio-

renni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tessera-

mento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scade-

re dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore e segretario generale.

Art. 20 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o

dello statuto;

- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre vo-

tazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicesegretario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni quattro mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla

convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebra-

zione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio Direttivo, al Direttore e Segretario Generale o a terzi, con l'approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 Il Direttore e Segretario Generale

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra

persone estranee al Consiglio stesso, con l'incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo, del Presidente, nonché di provvedere alla gestione ordinaria dell'Associazione seguendo le linee programmatiche decise dal Consiglio Direttivo.

Entro suddetti limiti il Direttore potrà avere poteri di firma.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nella veste anche di Segretario Generale, senza diritto di voto quando non sia membro del Consiglio Direttivo, svolgendo la funzione di verbalizzatore delle adunanze.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 24 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

Art. 25 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un pre-determinato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017

l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quan-

to non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

F.to Andrea PERUFFO - Annalisa Traldi, Notaio (L.S.)

[illegible]